




Riferimento/Numero d'incarto: S321-1579

## Geoparchi mondiali Attuazione in Svizzera della decisione del 17 novembre 2015 dell'Assemblea generale dell'UNESCO<sup>1</sup>

### 1. Situazione iniziale

Il 17 novembre 2015, riconoscendo i geoparchi mondiali la Conferenza generale dell'UNESCO ha deciso di integrare la Rete mondiale dei geoparchi nel programma internazionale delle geoscienze. Questo ha creato un ulteriore riconoscimento dell'UNESCO incentrato su singole aree geografiche che si aggiunge alle riserve della biosfera e ai siti del Patrimonio mondiale. Sin da allora, gli Stati membri sono chiamati ad avviare l'attuazione di tale decisione nei propri territori, cosicché detti parchi possano essere contrassegnati con il marchio «Geoparchi mondiali UNESCO» ed entrare a far parte della Rete mondiale dei geoparchi (GGN).

<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/>  
 [IGGP IGCP UGG Statutes Guidelines FR](#)

Requisiti: <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260675f.pdf#page=4>

Informazioni per le regioni interessate: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002436/243650F.pdf>

### 2. Scopo dei geoparchi

I geoparchi mondiali UNESCO sono aree caratterizzate da siti e paesaggi geologici d'importanza geoscientifica internazionale. I geoparchi mondiali UNESCO rendono fruibile questo valore ad abitanti e visitatori attraverso un concetto olistico di protezione, educazione e sviluppo sostenibile. I geoparchi mondiali UNESCO promuovono l'identificazione con il territorio, il turismo e lo sviluppo economico sostenibile. Affrontano il tema delle sfide legate ai cambiamenti globali nella regione con lo sguardo costantemente rivolto al patrimonio geologico particolare in combinazione con il rispettivo patrimonio culturale e naturale. Attualmente, vi sono 140 geoparchi mondiali UNESCO distribuiti in 38 Paesi<sup>2</sup>.

### 3. Requisiti per i geoparchi

Secondo la definizione dell'UNESCO, i geoparchi devono soddisfare i requisiti seguenti (cfr. link più sopra):

1. territorio contiguo (analogamente al requisito per le riserve della biosfera, RB) con perimetro chiaramente delimitato che presenti **valori geologici significativi a livello internazionale**;
2. gestione basata su un concetto olistico (proprio di un piano di gestione, analogamente alle RB): le finalità di un geoparco e i conseguenti compiti della gestione devono includere gli aspetti di protezione, educazione e sviluppo sostenibile;
3. partecipazione attiva della popolazione al processo ascendente di istituzione e alla gestione: la partecipazione deve includere gli aspetti menzionati più sopra di finalità, gestione e perimetro del geoparco.

Non sono previste eccezioni alle regole internazionali descritte nel documento al punto uno.

<sup>1</sup> Questa base è stata redatta con la partecipazione del DFAE e della SCNAT così come di vari esperti: Pierre Dèze, SCNAT; Christoph Bareiss, DFAE BSF / Commissione UNESCO; Jürg Meier e Thomas Buckingham, co-direttori del gruppo di lavoro Geotopi e Geoscienze della SCNAT.

<sup>2</sup> Fonte: pagina web UNESCO dedicata al Programma internazionale delle geoscienze e dei geoparchi (PIGG).  
Stato di tutti i download: 11 giugno 2019.

#### 4. Aspetti procedurali

- Decisione in merito al conferimento del marchio: Consiglio esecutivo dell'UNESCO.
- Il marchio viene conferito per un periodo di 4 anni, dopodiché può essere presentata una domanda di rinnovo.
- La decisione si fonda su una valutazione da parte di esperti. Non esistono criteri per giudicare i valori geologici significativi a livello internazionale. Questi devono essere precisati in ambito nazionale ed esposti nelle domande.

#### 5. Basi

In Svizzera esistono inventari dei geotopi cantonali (non redatti secondo criteri uniformi); pertinenti in materia di geologia sono l'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e un elenco non ufficiale redatto dalla SCNAT «Geotopi d'importanza nazionale». Inoltre, nel 2018, su incarico dell'UFAM, è stato elaborato un rapporto sui valori geologici della Svizzera significativi a livello internazionale<sup>3</sup>.

#### 6. Possibilità per la creazione e il finanziamento di geoparchi in Svizzera

I geoparchi mondiali UNESCO non trovano esplicita menzione nell'ordinamento giuridico svizzero. Ciononostante, le basi giuridiche esistenti offrono possibilità per la creazione e il finanziamento di geoparchi mondiali UNESCO:

##### 1. Riconoscimento come parco d'importanza nazionale secondo l'articolo 23e segg. LPN

Secondo l'articolo 23e della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), i parchi d'importanza nazionale sono caratterizzati dai loro elevati valori naturali e paesaggistici. L'articolo 15 dell'ordinanza sui parchi (OPar) concretizza questa disposizione specificando i requisiti per le specie animali e vegetali nonché le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati. All'articolo 16 e seguenti OPar vengono inoltre definite le condizioni relative alla superficie dei parchi, partendo dal presupposto di massima che debba trattarsi di zone contigue. Le disposizioni della LPN e dell'OPar consentono pertanto di istituire un'area contigua e delimitata che compri valori geologici significativi.

In generale, i parchi hanno un carattere specifico a seconda della loro categoria con una finalità attinente. Gli obiettivi sono orientati soprattutto alla conservazione, alla valorizzazione e all'eventuale ulteriore sviluppo di valori naturali, paesaggistici e culturali come pure all'educazione ambientale (cfr. al riguardo in particolare l'art. 21 lett. c e l'art. 24 lett. a OPar). L'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c OPar menziona a tale proposito le basi e i documenti necessari per l'istituzione e la gestione di un parco. Da un lato, la domanda deve contenere un piano di gestione; dall'altro, sono richiesti una Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità nonché lo statuto dell'ente responsabile del parco. In altre parole occorre allestire, con i documenti del caso, un piano che disciplini gli ambiti specificati all'articolo 26 capoverso 2 OPar. Tra questi figurano la conservazione del parco (lett. a) così come le misure di valorizzazione e di sviluppo (lett. b).

Infine, l'istituzione di un parco deve essere legittimata democraticamente a livello locale, condizione che presuppone quanto meno una decisione delle autorità esecutive. Secondo l'articolo 23i capoverso 2 LPN la legge esige una legittimazione democratica, la quale garantisca che il parco è sostenuto dalla popolazione dei Comuni interessati. Per «partecipazione» s'intende nello specifico il coinvolgimento della popolazione locale nel processo di progettazione e istituzione così come nella gestione del parco.

Il riconoscimento come parco d'importanza nazionale secondo le disposizioni della LPN e dell'OPar consente pertanto di soddisfare tutti i requisiti formali dell'UNESCO per un geoparco.

Le prestazioni di un parco d'importanza nazionale che porta anche il label Geoparco mondiale possono essere finanziate vengono secondo l'articolo 23k LPN, se queste rispettano le basi legali pertinenti.

<sup>3</sup> Buckingham, Th., Meyer, J. Regolini, G. (2018): International signifikante geologische Werte der Schweiz.

## 2. *Riconoscimento sulla base di un Patrimonio mondiale naturale riconosciuto secondo l'articolo 13 LPN*

Un'altra possibilità per l'istituzione di un geoparco prevede il riconoscimento di un territorio come Patrimonio mondiale naturale (finanziamento compreso) secondo l'articolo 13 LPN. Quale perimetro di un geoparco mondiale verrebbe preso in considerazione anche un perimetro chiaramente definito e territorialmente garantito di un Patrimonio mondiale (inclusa la zona cuscinetto)<sup>4</sup>, a condizione che possano essere soddisfatti gli ulteriori requisiti del caso. Con la sottoscrizione della Convenzione dell'UNESCO, la Svizzera si è impegnata a conservare e proteggere con misure adeguate i siti del Patrimonio mondiale presenti sul suo territorio (art. 4 Convenzione del patrimonio mondiale). A tal fine devono essere istituiti enti responsabili con centri operativi che siano provvisti delle risorse necessarie (art. 5 lett. b Convenzione del patrimonio mondiale). La Svizzera si è inoltre impegnata a sviluppare studi scientifici e tecnici sui metodi di conservazione e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere i siti del Patrimonio mondiale (art. 5 lett. c Convenzione dell'UNESCO). Oltre a ciò, la Svizzera è tenuta a sensibilizzare l'opinione pubblica verso i valori dei beni del Patrimonio mondiale e a rafforzarne la tutela attraverso programmi di educazione e informazione (art. 5 lett. e Convenzione UNESCO). I concreti criteri di ammissione sono fissati dall'UNESCO nel testo della Convenzione e nelle Linee guida per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale (n. 77). Un ruolo centrale è sempre assunto dal valore universale eccezionale di un sito ad esempio sotto l'aspetto storico, artistico, etnologico, estetico, biologico o geologico. Le Linee guida operative stabiliscono al numero 108 e seguenti l'obbligo per ogni sito del Patrimonio mondiale di disporre di un sistema di gestione efficace (o piano di gestione) avente lo scopo di garantire la protezione efficace del bene candidato per le generazioni attuali e future. Il Piano d'azione della Svizzera per il Patrimonio mondiale UNESCO 2016-2023 esige esplicitamente un piano di gestione per ogni Patrimonio mondiale così come la sua verifica e rinnovo su base periodica. Come specificato al numero 123 delle Linee guida, la partecipazione della popolazione locale all'iter di candidatura è essenziale affinché in un secondo tempo possa condividere con lo Stato membro della Convenzione la responsabilità per la gestione del sito del Patrimonio mondiale. Nell'ottica della più ampia legittimazione democratica possibile, gli Stati membri della Convenzione sono incoraggiati a preparare le candidature con la partecipazione di numerosi attori diversi compresi i gestori dei siti, le amministrazioni comunali e regionali, la popolazione locale, le organizzazioni non governative (ONG) e altre parti interessate.

Per il finanziamento della protezione dei siti del Patrimonio mondiale naturale in Svizzera che figurano nella lista UNESCO è determinante l'articolo 13 LPN. Aiuti finanziari possono essere concessi per la protezione, la conservazione, la valorizzazione, la gestione e la trasmissione del bene universale eccezionale del sito alle generazioni future. Ciò significa che, negli ambiti in cui i compiti del geoparco non hanno attinenza diretta o indiretta con il valore universale eccezionale, non si possono accordare sussidi in virtù dell'accordo programmatico Paesaggio, programma parziale Patrimonio mondiale naturale.

## 3. *Zone di protezione cantonali con struttura di gestione*

Secondo l'articolo 78 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. L'articolo 6 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) prescrive inoltre ai Cantoni di designare quali territori «sono di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita». Secondo l'articolo 17 LPT, nei piani di utilizzazione devono essere previste zone di protezione della natura e del paesaggio. Per i Cantoni sussiste quindi la possibilità di istituire e mantenere zone di protezione cantonali. In presenza di una zona di protezione cantonale con una struttura di gestione analoga a un sito del Patrimonio mondiale UNESCO o di una zona di protezione nazionale promossa con risorse della Confederazione secondo l'articolo 13 LPN sarebbe possibile istituire un geoparco mondiale UNESCO anche sulla base delle pertinenti disposizioni di legge cantonali. Progetti di educazione e sensibilizzazione secondo l'articolo 14a LPN possono essere promossi in misura molto limitata. Non sono previsti ulteriori finanziamenti federali supplementari dal credito natura e paesaggio,

<sup>4</sup> <https://whc.unesco.org/fr/orientations/> (download 11.06.2019).

In linea di principio, in complemento a questi strumenti di promozione per prestazioni concrete possono trovare applicazione anche altri strumenti di promozione della Confederazione. Tra questi figurano la Nuova politica regionale, la Politica agricola, i progetti modello per lo sviluppo sostenibile ecc. Secondo l'articolo 7 lettera d LSu, i richiedenti che fanno domanda di aiuti finanziari sono tenuti a far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da loro e alle altre possibilità di finanziamento. Per l'elaborazione di una domanda non è disponibile alcun strumento federale di promozione specifico.

## 7. Attuazione di programmi analoghi in Svizzera

Come detto più sopra, il programma dei geoparchi mondiali presenta analogie con quello delle riserve della biosfera e dei siti del Patrimonio mondiale. La sua attuazione è retta dal diritto svizzero secondo le modalità seguenti:

Le **riserve della biosfera** sono assimilabili ai parchi naturali regionali o al Parco nazionale. Diversamente da queste tipologie di parchi, però, le riserve della biosfera devono soddisfare ulteriori criteri internazionali come ad esempio la suddivisione obbligatoria del territorio in zone e l'impegno ad allestire una struttura di ricerca. L'adempimento dei requisiti legali (LPN) per un parco naturale regionale o un parco nazionale consente di soddisfare i requisiti relativi a finalità, perimetro, gestione e legittimazione democratica anche a livello internazionale.

Per il **Patrimonio mondiale naturale**, la garanzia territoriale è attuata attraverso diversi strumenti di protezione e pianificazione (IFP, OIFI, piani direttori e piani di utilizzazione). Il sostegno finanziario da parte della Confederazione si concretizza secondo l'articolo 13 LPN. Dal momento che un oggetto viene inserito nella lista del Patrimonio mondiale in virtù del suo valore universale eccezionale, le motivazioni per l'ammissione di ciascun oggetto sono molto specifiche. I requisiti nazionali per la gestione si fondano su standard internazionali e fanno riferimento alle direttive sviluppate per il Patrimonio mondiale (Piano d'azione della Svizzera per il Patrimonio mondiale UNESCO 2016-2023).

### Conclusioni

In Svizzera, il riconoscimento di geoparco mondiale si addice a territori con un ente responsabile già esistente e legittimato democraticamente, un perimetro chiaramente delimitato e una gestione che, fondandosi su basi opportune, persegue le finalità per i geoparchi definite dall'UNESCO. Come risulta evidente dagli esempi dei Paesi esteri limitrofi, il riconoscimento di geoparco mondiale viene spesso ambito quale marchio supplementare per parchi o zone di protezione esistenti. In Svizzera, sulla base del diritto vigente potrebbero essere riconosciuti come geoparchi mondiali i territori seguenti (fatto salvo l'adempimento dei requisiti del caso): parchi d'importanza nazionale, siti del Patrimonio mondiale naturale e zone di protezione cantonali con struttura di gestione.

## 8. Attuazione di «geoparchi mondiali» in Svizzera

La decisione del 17 novembre 2015 dell'Assemblea generale dell'UNESCO sulla creazione e la promozione di geoparchi mondiali può essere attuata nell'ambito del quadro giuridico esistente. Per una candidatura devono essere adempite le condizioni seguenti:

1. Interesse regionale per una candidatura a geoparco mondiale.
2. Riconoscimento del territorio quale parco o zona di protezione secondo il diritto nazionale anche per la garanzia territoriale (cfr. cap. 6).
3. Ubicazione in una o più aree geofocali secondo lo studio «International signifikante geologische Werte der Schweiz» (2018).
4. Elaborazione di un dossier di candidatura da parte dei promotori in collaborazione con i servizi specializzati cantonali.
5. Esame del dossier di candidatura da parte dei Cantoni e presentazione all'UFAM.

Le domande pertinenti vengono esaminate su base congiunta dall'UFAM e dal DFAE secondo l'iter illustrato più sotto; dopo una decisione consolidata, l'UFAM procede alla loro presentazione all'UNESCO.

### Iter di esame: procedura, ruoli e competenze (d'intesa con il DFAE)

L'iter presenta una struttura analoga a quello per le riserve della biosfera:




Grafico 1: Descrizione dell'iter di esame per le domande a partire dalla presentazione all'UFAM

#### Ruoli:

DFAE, Coordinamento UNESCO (divisione ONU):  
coordinamento di questioni istituzionali con l'UNESCO a Parigi.

#### Commissione svizzera per l'UNESCO:

coordinamento nazionale in questioni relative all'utilizzo del marchio, promozione del Programma Internazionale delle Geoscienze e della Rete così come dei geoparchi in Svizzera, interconnessione con le altre reti della Commissione (Cattedre scientifiche, beni del Patrimonio mondiale, riserve della biosfera ...) o altre Commissioni nazionali dell'UNESCO.

#### UFAM, divisione Specie, ecosistemi, paesaggi:

il «punto focale» (analogamente alle riserve della biosfera) esamina le domande dei Cantoni con la partecipazione del DFAE (Coordinamento UNESCO) e, a seconda del contenuto, anche di altri uffici federali interessati; dopodiché procede alla loro presentazione all'UNESCO a Parigi.

#### SCNAT:

perizia scientifica relativa al dossier di candidatura e consulenza all'attenzione dell'UFAM.

#### Cantoni:

ruolo differenziato a seconda di processo e variante e nel contesto di procedimenti esistenti (piani direttori, piani di utilizzazione, pianificazione e attuazione di programmi NPC ecc.). In ogni caso, i Cantoni garantiscono il coordinamento cantonale interno e l'esame delle domande dal loro punto di vista, compaiono come richiedenti al cospetto della Confederazione e assicurano la garanzia territoriale e il contatto con gli enti responsabili dei geoparchi mondiali. I dossier di domanda vengono redatti senza sostegno finanziario dell'UFAM e senza prestazioni di consulenza della SCNAT.